


№ 390/10 SENT.
№ 287/08 R.G. L
№ 2317 CRONOL.
№ REPERT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice dott.ssa Flavia Grilli, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di lavoro n. 287/08 RGL promossa con domanda depositata in data 9.4.2008

da

....., elettivamente domiciliata in Lanciano, via L. De Crecchio n. 61, presso lo studio dell'avv. Francesco Orecchioni, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

C O N T R O

Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore,

Scuola Media di, in persona del dirigente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici sono per legge domiciliati

RESISTENTI

Oggetto : crediti di lavoro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.4.2008 adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convocando in giudizio il MIUR e la Scuola Media di, chiedendo - previo accertamento del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola materna, e previo annullamento e/o disapplicazione del decreto n. 14012 del 21.7.2007 - la condanna dell'amministrazione resistente a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico, nonché al pagamento di tutti gli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percepiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese di lite.

A fondamento delle proprie pretese esponeva la ricorrente che, in servizio presso la scuola Media di come docente di lettere, classe di concorso A043, in data 1.9.1977 aveva iniziato il proprio servizio di ruolo nella scuola

materna; che nell'anno scolastico 1984/85 aveva ottenuto il passaggio di ruolo della scuola media, presentando contemporaneamente regolare domanda per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del precedente servizio, riconoscimento che le era stato accordato; che inopinatamente, con provvedimento n. 14012 del 21.7.2007, il dirigente scolastico della Scuola Media _____ di _____ aveva emanato un decreto di ricostruzione di carriera a seguito del quale – con nota del 14.9.2007 – la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Chieti le aveva comunicato un accertamento a suo carico di un debito per complessivi € 6.863,71 “per assegni di stipendio riscossi in più dal 01/06/1990 al 31/08/2007”, disponendo nel contempo una trattenuta mensile sullo stipendio; che tale importo era stato poi rideterminato in € 2.938,77 a seguito di eccepita prescrizione; che il decreto di ricostruzione di carriera emanato dal dirigente scolastico era illegittimo, in quanto aveva decurtato dalla carriera di essa ricorrente due anni di servizio regolarmente prestati, riconoscendo soltanto cinque anni di servizio (in luogo dei sette effettivamente prestati) in applicazione del meccanismo della “temporizzazione”, vale a dire assegnando d'ufficio un'anzianità virtuale determinata sulla base del mero trattamento economico; che tale modus operandi appariva in contrasto con quanto disposto all'art. 57 L. 312/80 ed all'art. 83 DPR 417/1974 (attualmente art. 487 D.Lgs. n. 297/1994), dai quali doveva ricavarsi la necessità del riconoscimento per intero nel nuovo ruolo di tutto il servizio prestato nel ruolo precedente.

Si costituiva all'udienza di comparizione delle parti il Ministero convenuto, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese in quanto nel caso di specie l'amministrazione aveva fatto esatta applicazione del disposto dell'art. 6 DPR 345 del 25.6.1983 (valore economico maturato nel ruolo di provenienza trasformato in anzianità nel ruolo acquisito); concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese legali.

Così instauratosi il giudizio, la causa, istruita unicamente a mezzo documenti, è da ultimo pervenuta all'odierna udienza, in cui è stata decisa come da separato dispositivo, allegato a verbale, di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente impugna, denunziandone l'illegittimità, il decreto del dirigente scolastico della scuola media _____ di _____ di data 21.7.2007 n. 14012,

con il quale l'amministrazione resistente provvedeva alla ricostruzione della carriera della docente, in applicazione dell'art. 6 DPR 345/83, in sostanza negando il riconoscimento per intero dei sette anni di servizio prestati nel ruolo della scuola materna, in applicazione del meccanismo della temporizzazione, vale a dire assegnando alla medesima una anzianità virtuale, determinata sulla base del mero trattamento economico; il medesimo decreto prevedeva inoltre esplicitamente futuri eventuali conguagli per recupero di somme indebitamente riscosse.

Risulta dagli atti che la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Chieti, in applicazione del suddetto decreto, procedeva con autonomo piano di ammortamento al recupero delle somme indebitamente riscosse, quantificate dapprima in € 6.863,6 e successivamente ridotte ad € 2.938,77.

L'amministrazione resistente, costituendosi, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rilevando che nel decreto di ricostruzione del dirigente scolastico è stato correttamente applicato il meccanismo della temporizzazione, previsto dall'art. 6 DPR 345 del 25.6.1983, unica norma che regolerebbe il passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola media.

In base a detto meccanismo il valore economico maturato nel ruolo di provenienza è stato trasformato in anzianità nel ruolo acquisito, di fatto decurtando dalla carriera due anni di servizio di ruolo pur regolarmente prestati dalla ricorrente: è infatti di tutta evidenza che, parametrando la precedente retribuzione a quella dei docenti inseriti in un diverso ordine di scuola e considerando su quella base l'anzianità di servizio, non può che derivarne – come nel caso di specie è accaduto – un'anzianità di ruolo inferiore a quella effettiva.

Appare a questo punto utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 57 L. 312/80 al comma 2 (oggi, comma 5 D. Lgs. n. 297/94) prevede la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore anche "al personale docente delle scuole materne".

A sua volta, il DPR n. 417/74, all'art. 83 (oggi, art. 487 D. Lgs. N. 297/94), prevede che *"In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo."*

Ebbene, è vero che l'art. 57 L. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno della anzianità maturata nel ruolo precedente.

E' pur vero, però, che il medesimo art. 57, nel generalizzare per il personale della scuola la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro, ha operato un rinvio anche al disposto dell'art. 83 DPR 417/74 (che prevede appunto la conservazione della pregressa anzianità, anche se in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore del personale docente e direttivo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica).

Mutato il quadro normativo, con il sopravvenire dell'art. 57 L. 312/80, l'art. 83 previgente non può che essere letto – pena la sua incostituzionalità per disparità di trattamento – nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti giuridici ed economici (cfr. in tal senso Consiglio di Stato sezione VI, 27 dicembre 2000, n. 6861).

Da tutto quanto premesso deriva che – contrariamente a quanto asserito dalla amministrazione resistente – alla luce del combinato disposto degli artt. 57 L. 312/80 e dell'art. 83 DPR 417/74 (oggi, art. 487 D. Lgs. 297/94) può dirsi generalizzata la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo, anche nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore.

Il ricorso deve dunque essere accolto, accertando – previa disapplicazione del decreto del dirigente scolastico della Scuola media di n. 14012 del 21.7.2007 – il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola materna, con tutte le conseguenze di legge, con condanna della amministrazione resistente a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ed al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percepiendo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo indicata.

P. Q. M.


Il Giudice presso il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei

confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e della Scuola Media _____ di _____, in persona del dirigente pro tempore, così provvede:


1. accerta e dichiara - previa disapplicazione del decreto del dirigente scolastico della Scuola media _____ di _____ n. 14012 del 21.7.2007 - il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola materna, con tutte le conseguenze di legge;
2. per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ed al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per diritti ed onorario, oltre IVA, CAP e rimb. forf. ex lege.

Lanciano, 21 settembre 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - CI
Giovanni Cotellesa




GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Flavia Grilli)



Depositata in Cancelleria il 21 SET. 2010

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE - CI
Giovanni Cotellesa



Fatti Avvisi il 21 SET. 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - CI
Giovanni Cotellesa

